

TRIBUNALE DI MILANO
La Prima Corte di Assise

La Corte, a scioglimento della riserva assunta in merito alle questioni, sollevate dalla Difesa dell'imputato, sulle richieste di costituzione di parte civile, sentite le parti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che nessun problema si è posto con riferimento alla costituzione di parte civile delle persone offese, si rende necessario uno scrutinio particolarmente attento sulla **legittimazione alla costituzione di danneggiati diversi dalle persone fisiche**, scrutinio incentrato tanto sul danno effettivo quanto – soprattutto – sul nesso di consequenzialità immediata e diretta; è questo il caso del problematico riconoscimento di ipotesi risarcitorie, e dunque della possibilità di costituzione quali parti civili, a favore di **enti esponenziali e associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi**¹, quali i costituendi Comune di Senago, Fondazione POL.I.S e Associazione Nazionale Penelope Italia.

A modo di vedere di questa Corte, dal complesso della disciplina civilistica e penalistica si evince che l'intervento *ex art. 91 c.p.p.* sia la regola generale della partecipazione degli enti esponenziali al processo penale, mentre la costituzione degli stessi quale parte civile sia ipotesi eccezionale, riservata al caso in cui il reato abbia **leso in modo diretto una specifica situazione giuridica soggettiva dell'ente in questione, distinta e separata dalle generali finalità del medesimo**. In altri termini, deve potersi enucleare **un interesse, proprio e differenziato da quello "diffuso"**, direttamente danneggiato dal reato. Solo un simile danno (ovviamente, di carattere non patrimoniale) legittimerebbe la proposizione di autonoma azione civile *ex art. 74 c.p.p.*

La Suprema Corte², con giurisprudenza risalente quantomeno ai primi anni '90, ha enunciato con precisione i seguenti principi: la legittimazione di persone giuridiche ed enti di fatto alla costituzione di parte civile è ravvisabile quando **l'interesse che l'ente o l'associazione pretende di azionare rientri in collegamento concreto ed effettivo con il circostanziato ambito di incidenza del sodalizio, quando cioè si concretizzi in una determinata realtà storica, oltre che territoriale, di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo diventando la ragione e, perciò, elemento costitutivo di esso e sempre che dal reato sia derivata la lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito**; qualora invece l'interesse, di cui pure si faccia menzione nello Statuto, sia astratto e diffuso, l'ente sarà legittimato all'intervento nel procedimento penale ove sussistano le condizioni di cui all'art. 91 c.p.p.

Così astrattamente enunciati, i principi paiono condivisibili, mentre assai meno condivisibile – a sommosso parere di questa Corte – risulta l'applicazione concreta che di tali principi è stata fatta, anche dalla giurisprudenza di legittimità oltre che di merito, quantomeno sotto un duplice profilo.

In primo luogo, anche nei casi in cui vi siano i presupposti sopra enucleati, **non pare potersi configurare la lesione di un diritto soggettivo nell'asserita frustrazione, derivante dal reato, della finalità e dello scopo che pure costituiscano l'unica ragione dell'esistenza e dell'azione dell'ente**; appare cioè quantomeno azzardato qualificare come violazione di un diritto soggettivo la lesione – o meglio la frustrazione – di un obiettivo, di una mera aspettativa contemplata, sia pure in

¹ Mentre gli interessi diffusi sono "adespoti", ovvero privi di un novero determinato di titolari, gli interessi collettivi hanno invece una portata soggettiva riferibile a una collettività anteriormente determinata.

² Sentenza n. 38835/2008; 38991 del 2010; 38290 del 2007.

via esclusiva, dall'oggetto sociale che la stessa associazione si è data. Che cioè il reato rechi un'offesa diretta e immediata allo scopo sociale che costituisce la finalità propria del sodalizio appare tesi singolare da sostenere: il singolo reato ha un proprio ambito di offensività e una ricaduta diretta, in termini di danno risarcibile, che per le disposizioni sopra richiamate deve essere contenuta in quell'ambito; il fatto che il reato sia condotta in conflitto con gli interessi generali della collettività è dato del tutto ovvio che deriva precisamente dall'illiceità penale attribuita dal legislatore a determinate condotte, così come è ovvio che – nell'ambito della collettività – vi siano cittadini o enti maggiormente interessati e sensibili all'uno o all'altro ambito di ricaduta delle singole categorie di reati; tuttavia, il danno nei confronti di tali soggetti rimane indiretto, riflesso, nonostante il fatto di essersi liberamente e spontaneamente dati uno statuto, aver individuato uno scopo e aver operato per il suo raggiungimento. Da ciò dovrebbe più correttamente derivare una legittimazione dell'ente all'intervento *ex art. 91 c.p.p.*, piuttosto che alla costituzione di parte civile.

Tuttavia, di diverso avviso è la giurisprudenza maggioritaria, anche di legittimità; in base ai dettati della stessa, la frustrazione radicale e completa dello **scopo esclusivo o comunque prevalente** dell'ente esponenziale, in quanto tale "*elemento interno e costitutivo del sodalizio*", integra un'ipotesi di lesione del diritto soggettivo alla personalità della compagine associativa³. La prevalente giurisprudenza, nell'accreditare l'orientamento maggioritario, ha tuttavia introdotto più stringenti presupposti della legittimazione attiva all'azione civile, in un'ottica di contenimento del rischio di eccessivi allargamenti; detti paletti sono costituiti dal carattere **esclusivo o quantomeno prevalente** dell'interesse dell'ente, fissato nell'ambito di uno **statuto di epoca antecedente ai fatti** di reato, nonché dalla prova della **concreta e continuativa attività** di tutela di detto interesse, svolta dall'ente **tanto in epoca antecedente ai fatti di reato quanto con riferimento allo specifico fatto** in questione.

In secondo luogo, certa giurisprudenza di merito ha fatto dei summenzionati criteri, enunciati dal giudice di legittimità, **un'applicazione ulteriormente estensiva quanto all'identificazione dello scopo, tale da non consentire più di ravvisare la specificità dell'interesse**. Tale aspetto si apprezza se si considera che l'interesse, per poter essere leso direttamente, dovrebbe quantomeno essere, oltre che esclusivo o comunque prevalente, anche specifico, concreto e circostanziato, mentre nella prassi giudiziaria si è assistito alla frequente legittimazione di enti esponenziali volti alla tutela di interessi quanto mai generici, frammisti nelle previsioni statutarie a una congerie di fini ulteriori ed eterogenei. Ai fini della suddetta applicazione ulteriormente estensiva si è proceduto alla svalutazione del criterio più stringente di esclusività dell'interesse, a favore di un parametro di mera *essenzialità*⁴, tale da prescindere anche dal requisito minimo della prevalenza dell'interesse leso sugli altri e concorrenti fini associativi.

A questo proposito giova considerare, per inciso, che a imporre di attenersi a rigorosi criteri di individuazione del danno risarcibile, al fine di valutare la legittimazione di parti civili ulteriori e diverse rispetto alle persone fisiche danneggiate dai reati in imputazione, è anche il rischio di un sensibile quanto inutile rallentamento del corso del dibattimento penale, che andrebbe a detrimento sia del principio della ragionevole durata del processo sia, in conseguenza, della concreta possibilità che le persone fisiche danneggiate possano ottenere, in caso di riconoscimento della penale responsabilità degli imputati, un giusto ristoro del danno patito.

Venendo dunque alla valutazione degli atti di costituzione degli enti esponenziali presentati nel presente procedimento, la legittimazione di questi ultimi a esperire l'azione civile nel processo penale

³ Si veda, per tutti, Cass. pen., SS.UU. n. 38343 del 24 aprile 2014.

⁴ *Ex multis*, Trib. Milano, Sez. II pen., Ordinanza del 6 aprile 2017, processo "Derivati MPS", che tuttavia riconosce come **non siano sufficienti, ai fini dell'integrazione di un'attività concreta e continuativa, attività consistenti nella mera "costituzione di parte civile dell'ente avvenuta in processi di criminalità economica, ma occorre dimostrare, di volta in volta, il possesso dei requisiti legittimanti ed in particolare lo svolgimento di un'attività indipendente a tutela degli interessi lesi (tavoli di conciliazione, servizi di informazione, assistenza legale in favore di altri) che sola dà titolo alla costituzione in giudizio"**.

deve essere valutata alla luce dei summenzionati criteri di contenimento enunciati dalla giurisprudenza maggioritaria.

Quanto al **Comune di Senago**, dall'atto costitutivo non si evince alcuna attività perseguita dall'Ente in via prevalente diretta a prevenire i delitti contro la persona; ovviamente un Comune deve avere, tra i suoi obiettivi, la sicurezza generalizzata dei cittadini, ma unitamente agli infiniti altri obiettivi che interessano un Ente Territoriale. Il Comune richiede peraltro la costituzione in quanto danneggiato nell'immagine e nella reputazione dai fatti descritti in imputazione, lesioni peraltro provocate più che dal delitto in sé, dall'esposizione mediatica che ha provocato. E sotto questo profilo si richiama la recente sentenza delle Sezioni Unite Penali (21/9/2023 n. 38481) secondo cui «sarà necessaria una precisa determinazione della causa petendi similmente alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile ... ai fini dell'ammissibilità della costituzione, non sarà più sufficiente fare riferimento all'avvenuta commissione di un reato bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa».

Quanto alla Fondazione, manca con ogni evidenza il radicamento territoriale rispetto al reato, commesso in territorio lombardo, mentre quanto all'Associazione è eccessivamente mediato il collegamento tra il fatto e lo scopo perseguito dall'Ente, che attiene essenzialmente alla tutela dei famigliari di persone scomparse.

P. Q. M.

AMMETTE

la costituzione di parte civile di xxx, xxx, xxx e xxx;

RESPINGE

le ulteriori richieste di costituzione di parte civile e dispone procedersi oltre

Milano, 18/1/2024

Il presidente